

**Credito  
Valtellinese**



## **Assemblea straordinaria dei Soci**

**10 aprile 2015 - 1^ convocazione**

**11 aprile 2015 - 2^ convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione le proposte di modifica degli articoli 24, 26 e 36 (le “Proposte di Modifica”).

La presente relazione (la “Relazione”), redatta dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese s.c. ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) e in conformità all’Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, è volta ad illustrare e motivare le Proposte di Modifica, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza.

### **Articolo 24**

Si propone di adeguare il testo dell’articolo alle Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, introdotte con il settimo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 pubblicato in data 18 novembre 2014 (cfr. Titolo IV, Capitolo 2 Circolare 285).

Nello specifico, si propone di:

- integrare il comma due dell’articolo in commento, nella parte in cui dispone in ordine alla competenza dell’Assemblea a deliberare in tema di politiche di remunerazione e di piani di compensi basati su strumenti finanziari, prevedendo un riferimento espresso alle politiche di “*incentivazione*” (cfr. nuova lettera a) del comma 2);
- aggiungere delle specifiche previsioni relative a nuove competenze assembleari in materia di politiche e prassi remunerative, sempre in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni regolamentari applicabili (cfr. nuove lettere b), c) e d) del comma 2)..

## **Articolo 26**

All'articolo 26, comma 5, viene riformulata la previsione relativa all'applicazione di *quorum* deliberativi rafforzati precisando che il *quorum* deliberativo di un decimo dei Soci aventi diritto di voto si applica per le delibere assembleari di trasformazione e di fusione per incorporazione della Società in altra società non appartenente al Gruppo, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge.

Si propone inoltre l'inserimento di un nuovo sesto comma, in coerenza con la proposta di modifica dell'art. 24 sopra descritta, relativo ai *quorum* deliberativi per l'approvazione da parte dell'assemblea delle delibere di cui all'art. 24, secondo comma, lettere c) e d) (nel testo sopra proposto) ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III, Paragrafo 1, punto 1.2 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla menzionata Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

## **Articolo 36**

Si propone di rivedere e integrare l'elenco delle attribuzioni di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalle linee applicative di cui alle lettere b) ed e) delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario introdotte con il primo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 pubblicato in data 6 maggio 2014 (cfr. Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2 della Circolare 285).

\* \* \*

Con riferimento alle informazioni richieste dall'Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, facciamo presente che in relazione alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla normativa vigente.

Vi informiamo che, in data 23 dicembre 2014 e in data 21 gennaio 2015, è stato richiesto alla Banca d'Italia il rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Nella tabella sinottica di seguito riportata, vengono messi a confronto, per ciascun articolo di cui si propone la modifica, il testo vigente ed il testo proposto, con evidenziate in neretto le parti inserite ex novo o modificate e barrate le parti soppresse, riportando in premessa per ciascun articolo sintetiche note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

Formulazione attuale	Formulazione proposta
Articolo 24	Articolo 24
<p><i>Si propone di adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione introdotte con il settimo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 pubblicato in data 18 novembre 2014 (cfr. Titolo IV, Capitolo 2 Circolare 285).</i></p>	
<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</li> <li>- autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente;</li> <li>- fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.9, comma 2, il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio.</li> </ul> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>	<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</b></li> <li><b>b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;</b></li> <li><b>c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 26 comma 6;</b></li> <li><b>d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 26 comma 6;</b></li> <li>e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente;</li> <li><b>f) fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.9, comma 2, il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio.</b></li> </ul> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>

Articolo 26	Articolo 26
<p><i>Al comma 5, si propone di riformulare la previsione relativa all'applicazione di quorum deliberativi rafforzati precisando che il quorum deliberativo di un decimo dei Soci aventi diritto di voto si applica per le delibere assembleari di trasformazione e di fusione per incorporazione della Società in altra società non appartenente al Gruppo, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge.</i></p> <p><i>Si propone, in coerenza con le modifiche proposte all'art. 24, di adeguare il testo dello Statuto alle disposizioni di Vigilanza in materia di Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione introdotte con il settimo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 pubblicato in data 18 novembre 2014 e nello specifico a quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III, Paragrafo 1, punto 1.2 in materia di quorum deliberativi.</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.</li> <li>2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.</li> <li>3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.</li> <li>4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</li> <li>5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione della Società, con esclusione delle fusioni con altre società del Gruppo, dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.</li> <li>2. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si avrà per respinta.</li> <li>3. La nomina alle cariche sociali si fa a schede segrete, con le modalità indicate nelle disposizioni che regolano gli organi sociali elettivi.</li> <li>4. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto dei Soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.</li> <li>5. In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, le delibere dell'Assemblea straordinaria comportanti la trasformazione o la fusione <b>per incorporazione della Società in altra società non appartenente al</b>, <del>con esclusione delle fusioni con altre società del Gruppo,</del> dovranno riportare in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; le delibere comportanti lo scioglimento anticipato della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, dovranno riportare anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.</li> <li>6. <b>Le deliberazione dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24, comma 2, lettere c) e d) saranno approvate quando: i) l'assemblea è costituita con almeno la metà dei soci e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti in assemblea; ovvero ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti in assemblea, qualunque sia il quorum con cui la stessa è stata costituita.</b></li> </ol>

Articolo 36	Articolo 36
<p><i>Si propone di adeguare il terzo comma dell'art. 36, relativo alle attribuzioni riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario introdotte con il primo aggiornamento alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 pubblicato in data 6 maggio 2014 (cfr. Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2 della Circolare 285).</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</li> <li>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</li> <li>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;</li> <li>- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;</li> <li>- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</li> <li>- la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</li> <li>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</li> <li>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni <b>e i compiti</b> concernenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca</b> e del Gruppo e la verifica della loro <b>corretta</b> attuazione,</li> <li>- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;</li> <li>- <b>l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;</b></li> <li>- <b>la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;</b></li> <li>- <b>l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;</b></li> <li>- la nomina, <b>la revoca</b> e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;</li> <li>- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</li> <li>- la nomina <b>e la revoca</b> del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;</li> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> </ul> </li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</li> <li>- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;</li> <li>- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</li> <li>- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;</li> <li>- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>
--	--

Signori Soci,

alla luce di quanto rappresentato nella Relazione esaminata, Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica degli articoli 24, 26 e 36 dello Statuto sociale sopra esposte e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci, in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti per rendere efficaci le deliberazioni di modifica dello Statuto sociale adottate, fatti salvi gli adempimenti e le valutazioni di competenza del notaio rogante anche ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Sondrio, 3 marzo 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE